COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.7.2014
C(2014) 5164 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18.7.2014

recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, modificata dalla decisione della Commissione C(2010) 7914 della Commissione dell'11 novembre 2010 e dalla decisione di esecuzione C(2013) 119 della Commissione del 17 gennaio 2013

CCI: 2007IT 14FPO001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18.7.2014

recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, modificata dalla decisione della Commissione C(2010) 7914 della Commissione dell'11 novembre 2010 e dalla decisione di esecuzione C(2013) 119 della Commissione del 17 gennaio 2013

CCI: 2007IT 14FPO001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca[1], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

Considerato quanto segue:

(1) Il 1° agosto 2013 l'Italia ha presentato per via elettronica alla Commissione, conformemente a quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca[2], una domanda di revisione del programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, adottato con decisione C(2007) 6792 della Commissione, del 19 dicembre 2007, modificata dalla decisione C(2010) 7914 della Commissione dell'11 novembre 2010 e dalla decisione di esecuzione C(2013) 119 della Commissione del 17 gennaio 2013.

(2) La proposta di revisione del programma è giustificata dalla necessità di garantire un migliore assorbimento degli stanziamenti del FEP, tenendo altresì conto del disimpegno di 10 281 859 EUR effettuato dalla Commissione relativamente all'esercizio finanziario 2011, in particolare migliorando l'attuazione dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca per il Mediterraneo intesi ad accelerare la ricostituzione degli stock ittici nell'ambito dell'asse I nonché rafforzando il sostegno all'asse IV grazie alla messa a disposizione di adeguate risorse per attuare strategie di sviluppo locale, principalmente nella zona di convergenza. Si modifica altresì il sistema di gestione e controllo, al fine di includere fra gli eventuali organismi intermedi i gruppi di azione locale nel settore della pesca.

(3) A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, il comitato di sorveglianza ha esaminato e approvato la proposta di modificare il contenuto della decisione C(2007) 6792 della Commissione del 19 dicembre 2007,

[1] GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.
[2] GU L 120 del 10.5.2007, pag. 1.

modificata dalla decisione C(2010) 7914 della Commissione dell'11 novembre 2010 e dalla decisione di esecuzione C(2013) 119 della Commissione del 17 gennaio 2013.

(4) È pertanto opportuno modificare la decisione C(2007) 6792 della Commissione, del 19 dicembre 2007, modificata dalla decisione C(2010) 7914 della Commissione dell'11 novembre 2010 e dalla decisione di esecuzione C(2013) 119 della Commissione del 17 gennaio 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione C(2007) 6792 della Commissione, del 19 dicembre 2007, modificata dalla decisione C(2010) 7914 della Commissione dell'11 novembre 2010 e dalla decisione di esecuzione C(2013) 119 della Commissione del 17 gennaio 2013, è così modificata:

(1) L'articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:

L'importo massimo dell'intervento del FEP per l'obiettivo di convergenza concesso nell'ambito del programma operativo è fissato a 308 368 316 EUR e l'aliquota massima di cofinanziamento, calcolata in riferimento alla spesa pubblica totale ammissibile, è fissata al 50%.

(2) L'articolo 3, paragrafo 2, è così modificato:

L'importo massimo dell'intervento del FEP per l'obiettivo non di convergenza concesso nell'ambito del programma operativo è fissato a 105 692 679 EUR e l'aliquota massima di cofinanziamento, calcolata in riferimento alla spesa pubblica totale ammissibile, è fissata al 50%.

(3) L'articolo 3, paragrafo 3, lettere da a) a e), è così modificato:

(a) per l'asse prioritario 1 l'importo massimo dell'intervento del FEP è fissato a 133 768 828 EUR e l'aliquota massima di cofinanziamento è fissata al 50%;

(b) per l'asse prioritario 2 l'importo massimo dell'intervento del FEP è fissato a 68 963 393 EUR e l'aliquota massima di cofinanziamento è fissata al 50%;

(c) per l'asse prioritario 3 l'importo massimo dell'intervento del FEP è fissato a 65 848 683 EUR e l'aliquota massima di cofinanziamento è fissata al 50%;

(d) per l'asse prioritario 4 l'importo massimo dell'intervento del FEP è fissato a 26 113 640 EUR e l'aliquota massima di cofinanziamento è fissata al 50%;

(e) per l'asse prioritario 5 l'importo massimo dell'intervento del FEP è fissato a 13 673 772 EUR e l'aliquota massima di cofinanziamento è fissata al 50%.

(4) L'articolo 3, paragrafo 4, lettere da a) a e), è così modificato:

(a) per l'asse prioritario 1 l'importo massimo dell'intervento del FEP è fissato a 43 600 416 EUR e l'aliquota massima di cofinanziamento è fissata al 50%.

(b) Per l'asse prioritario 2 l'importo massimo dell'intervento del FEP è fissato a 27 629 800 EUR e l'aliquota massima di cofinanziamento è fissata al 50%.

(c) Per l'asse prioritario 3 l'importo massimo dell'intervento del FEP è fissato a 22 845 909 EUR e l'aliquota massima di cofinanziamento è fissata al 50%.

(d) Per l'asse prioritario 4 l'importo massimo dell'intervento del FEP è fissato a 7 125 134 EUR e l'aliquota massima di cofinanziamento è fissata al 50%.

(e) Per l'asse prioritario 5 l'importo massimo dell'intervento del FEP è fissato a 4 491 420 EUR e l'aliquota massima di cofinanziamento è fissata al 50%.

(5) L'allegato I della decisione C(2007) 6792 della Commissione, del 19 dicembre 2007, modificata dalla decisione C(2010) 7914 della Commissione dell'11 novembre 2010 e dalla decisione di esecuzione C(2013) 119 della Commissione del 17 gennaio 2013, è sostituito dall'allegato I della presente decisione.

(6) L'allegato II della decisione C(2007) 6792 della Commissione, del 19 dicembre 2007, modificata dalla decisione C(2010) 7914 della Commissione dell'11 novembre 2010 e dalla decisione di esecuzione C(2013) 119 della Commissione del 17 gennaio 2013, è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

A norma dell'articolo 55, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1198/2006, la nuova spesa risultante dalle modifiche di cui all'articolo 1 della presente decisione è ammissibile a decorrere dal 1° agosto 2013.

Articolo 3

L'Italia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18.7.2014

Per la Commissione
Maria DAMANAKI

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA